

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL DEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ AFFINI

L'anno 2002, il giorno 26 luglio

- Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI), rappresentata dal Presidente Luciano D'Ulizia, dal Vice Presidente Vicario Paolo Galligioni, dal Vice Presidente Delegato Antonino Tribulato e dal Segretario generale Dante Flemac;
- Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI) rappresentato dal Presidente nazionale Orazio Renzo di Renzo e da Maurizio Bea; Unione Nazionale Agricoltura (UNA-CNAI); Movimento Cooperative e Mutue CNAI (MCM-CNAI);
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL) rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone e dal Segretario confederale Ulderico Cancilla;
- Federazione Nazionale Autonoma Sindacati Lavoratori Agricoli e Alimentaristi (FNASLA)

vista la legge 3.4.01 n. 142 e in particolare l'art. 3, che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6, che prevede per le cooperative la definizione di un Regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicabili e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci

convengono che il CCNL del settore Agricoltura e Attività affini, stipulato il 14.12.00 tra UNCI, CNAI, UNA-CNAI, MCM-CNAI, CISAL e FNASLA può essere applicato al Regolamento previsto dall'art. 6, legge 3.4.01, n. 142 e avrà piena efficacia per le cooperative aderenti all'UNCI con particolare riferimento all'art. 3, comma 1 della predetta legge n. 142.

Qualora la retribuzione effettivamente corrisposta al socio lavoratore fosse inferiore ai minimi contrattuali contemplati nel citato CCNL, si prevede il graduale adeguamento retributivo entro la vigenza contrattuale in misura del 30% per i primi 8 mesi del 2° biennio, del 30% per i secondi 8 mesi del 2° biennio e del 40% per i restanti mesi del 2° biennio.

In luogo dell'elencazione analitica delle fattispecie che autorizzano l'apposizione del termine (art. 35, comma 1) si inserisce la clausola generale che ha il seguente contenuto.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il contratto di lavoro a tempo determinato non incontra limiti diversi da quelli contenuti nel D.lgs. n. 368/01.

Conseguentemente è facoltà delle cooperative avere alla loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli

assunti a tempo indeterminato.

Infine le parti convengono che, considerati i costi che l'applicazione del citato contratto collettivo comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti verseranno alla sede centrale dell'UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti, anche attraverso apposite intese e convenzioni con gli Istituti previdenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.

pppp